

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 91-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ROSATI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Interpretazione autentica del decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868,
riguardante i benefici economici a favore di combattenti della
guerra 1940-45 per benemerenze allora acquisite

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — È da rilevare, prima di tutto, che il disegno di legge in esame non tende ad alcuna particolare elargizione estensiva, bensì vuole togliere una grave discriminazione ed una ingiustizia che purtroppo si sono verificate e si stanno ancora verificando in questo settore specifico.

Infatti, risalendo nel tempo, la legge 27 ottobre 1922, n. 1427, volle stabilire che taluni pregevoli comportamenti tenuti in guerra dagli ufficiali nelle operazioni del conflitto 1915-1918 configurassero benemerienze belliche e venissero rimeritati con il beneficio dell'abbreviazione per lo scatto di stipendio: ciò è contenuto negli articoli 7 e 8 della predetta legge.

Tali disposizioni sono poi state estese con legge 8 luglio 1941, n. 868, ad altre categorie, oltre quella degli ufficiali, per le guerre susseguitesi fino a quella del 1940-1945.

Praticamente però, in sede applicativa della norma di cui alla legge n. 868, si sono verificate interpretazioni restrittive, contrarie allo spirito della legge stessa, determinando esclusioni inammissibili a scapito di taluni benemeriti. Infatti è accaduto — e questo è il punto fondamentale — che in conseguenza della lentezza con cui tante volte si svolge l'iter delle singole pratiche, il formale riconoscimento delle varie benemerienze in parola è giunto in ritardo e cioè dopo che gli interessati erano passati nella posizione di quiescenza, per cui sono stati del tutto esclusi dal relativo beneficio. E questo molte volte è accaduto senza alcuna responsabilità personale degli interessati, i quali si sono adoperati con i mezzi a loro disposizione per iniziare e sollecitare l'evasione in tempo delle loro pratiche.

Non è il caso in questo momento di entrare nel merito, nel senso di indagare per rilevare colpe o responsabilità: basta poter constatare che ciò purtroppo è avvenuto e avviene tuttora con conseguente grave danno per gli interessati.

È anche vero che il problema è stato esaminato dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti: con rispettive sentenze si statui che il beneficio in parola sorge soltanto dal formale riconoscimento della benemerienza, e che la decorrenza economica non può essere anteriore alla data del relativo riconoscimento, ma tali sentenze non intaccano per altro il diritto preciso al riconoscimento.

Il presente disegno di legge vuole riparare a tali inconvenienti riconoscendo anche ai tanti o pochi esclusi la validità, anche per loro, della norma di legge, indipendentemente dal momento in cui avviene il riconoscimento.

La 4ª Commissione permanente ha esaminato il disegno di legge con approfondita discussione e si è dichiarata, all'unanimità, favorevole alla sua approvazione, pur di fronte al parere non favorevole della Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali.

Nonostante il modesto onere finanziario che l'applicazione del presente disegno di legge comporta, tale onere può essere ulteriormente ridotto con un emendamento, che la Commissione ha ritenuto di accogliere, inteso ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo unico, la specificazione che la pensione, ove questa esista, viene riliquidata « dalla data del riconoscimento stesso ».

Per i motivi sopra esposti si invita il Senato ad approvare il presente disegno di legge.

ROSATI, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 ottobre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole al suo ulteriore corso.

La Commissione rileva che, sotto il profilo finanziario, il provvedimento ha carattere innovativo in quanto da esso deriva certamente una maggiore spesa a fronte della quale non è prevista alcuna indicazione di copertura.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, in relazione alla legge 27 ottobre 1922, n. 1427, vanno applicate senza discriminazioni fra beneficiari in servizio ed in quiescenza.

Il conferimento della benemerenzza rime-ritabile, fra le varie contemplate, che avvenga posteriormente alla cessazione dal servizio dell'insignito fa scaturire il beneficio economico sullo stipendio-base della pensione ove questa esista e che all'uopo viene rili-quadata.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.*

Il conferimento della benemerenzza rime-ritabile, fra le varie contemplate, che avvenga posteriormente alla cessazione dal servizio dell'insignito fa scaturire il beneficio economico sullo stipendio-base della pensione ove questa esista e che all'uopo viene rili-quadata dalla data del riconoscimento stesso.